



**SOCIETÀ DELLA SALUTE
AREA PRATESE**
Sede Legale Piazza del Comune n. 2 - 59100 PRATO
Sede Operativa Via Roma n. 101 - 59100 PRATO
Codice Fiscale/ P.IVA 01975410976

**DELIBERAZIONE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI
N. 02 DEL 20 FEBBRAIO 2023**

Oggetto: Approvazione schema di convenzione fra l'Azienda USL Toscana centro, la Società della Salute Area Pratese e i Gestori delle Strutture Semiresidenziali per persone con disabilità nell'ambito territoriale della Zona Distretto Pratese. Decorrenza dal 01/01/2023 al 31/12/2025.

L'anno **DUEMILAVENTITRE'** e questo giorno **VENTI** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **14,30** presso la Sala Conferenze della sede della SDS Area Pratese a Prato, via Roma n. 101, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società della Salute convocata nelle forme previste dallo Statuto.

Allegato					
"A" – Schema di accordo contrattuale fra l'Azienda USL Toscana centro, la Società della Salute Area Pratese ed i gestori delle strutture semiresidenziali ecc..."					
"B" – Atto di nomina a Resp. del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679					
Ente rappresentato	Nome e Cognome	Carica	Quote	Presenti	Assenti
AUSL Toscana Centro	Rossella Boldrini	Direttore Servizi Sociali su delega Dirett. Gen.AUSL Toscana Centro	33,33	X	
Comune di Prato	Simone Faggi	Assessore delegato	50,41	X	
Comune di Montemurlo	Alberto Fanti	Assessore delegato	4,87	X	
Comune di Cantagallo	Roberto Ballo	Assessore delegato	0,80	X	
Comune di Carmignano	Federico Migaldi	Assessore delegato	3,84	X	
Comune di Poggio a Caiano	Maria Teresa Federico	Assessore delegato	2,58	X	
Comune di Vaiano	Primo Bosi	Sindaco	2,60	X	
Comune di Vernio	Giovanni Morganti	Sindaco	1,57	X	
Il Presidente Dr. Simone Faggi <i>(firmato in originale)</i>		Ufficio proponente: Società della Salute Area Pratese Estensore: Dott.ssa Cristina Maggini Parere di regolarità contabile Dott. Massimiliano Bettazzi			
Il Direttore Dott.ssa Lorena Paganelli <i>(firmato in originale)</i>					

Presiede la seduta **Simone Faggi** nella sua qualità di **Presidente**

E' presente il **Collegio Sindacale**, nelle persone della **Presidente Saverio Carlesi**, e nei componenti **Guido Mazzoni** e **Gabriella Massagni**

Preso atto che il **Sindaco di Vernio, Giovanni Morganti**, è assente ed ha delegato l'Assessore **Simone Faggi**;

Preso atto che il **Sindaco di Vaiano, Primo Bosi**, è assente ed ha delegato l'Assessore **Simone Faggi**;

E' presente il **Coordinatore del Comitato di Partecipazione, Sig. Alessandro Venturi**

Assiste il **Direttore della SdS, Dott.ssa Lorena Paganelli**, incaricato della redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto del Consorzio SdS

Accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento citato in oggetto

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIDERATO che in data 19.03.2015 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Prato, Repertorio N° 31548 i Comuni di Prato, Poggio a Caiano, Montemurlo, Carmignano, Vernio, Vaiano e Cantagallo e l'Azienda USL 4 di Prato hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute Area Pratese;

RICHIAMATA la Deliberazione di Assemblea SDS n. 31 del 07/12/2022 con la quale veniva ricostituita l'Assemblea dei Soci del Consorzio Sds Area Pratese ed eletto il Presidente Simone Faggi;

VISTO il decreto del Presidente della Società della Salute Pratese n. 2 del 30.06.2021, con il quale alla Dott.ssa Lorena Paganelli è stato rinnovato l'incarico di Direttore del Consorzio Società della Salute Pratese;

VISTA la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario nazionale" e successive modificazioni che al Capo III bis "Società della salute" disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della salute in Toscana

VISTO l'art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lettera c) e d) il quale prevede che la Società della Salute eserciti le funzioni di "organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale" e "organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale";

VISTA la "Convenzione per la gestione in forma diretta da parte della SdS Area Pratese delle attività socio assistenziali e di quelle socio sanitarie afferenti le aree della disabilità e della non autosufficienza ai sensi dell'art. 71 bis, comma 3, lett. c) e d) L.R. 40/2005 e s.m.i.", approvata con la Deliberazione di Assemblea dei Soci n. 25 del 05/12/2018, sottoscritta da tutti gli Enti consorziati in data 07.03.2019 - Repertorio SdS Area Pratese n. 1 del 07/03/2019;

DATO ATTO della Deliberazione Assemblea SdS n. 33 del 25/10/2021 in cui si dà atto che a far data dal 01/01/2022 la gestione amministrativa dei servizi socio assistenziali afferenti a tutti i Comuni dell'Area Pratese, compreso il Comune di Prato, saranno svolti in modalità di gestione diretta da parte della SDS, sia dal punto di vista della gestione e organizzazione delle risorse economiche che dell'approntamento degli atti;

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

VISTA la legge regionale n. 40 del 2005 "Disciplina del Servizio sanitario regionale" e successive modifiche, che detta i principi e le regole di funzionamento e di accesso al sistema sanitario nella Regione Toscana;

VISTA la legge regionale n. 41 del 2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e successive modifiche, che detta i principi del sistema sociale integrato e le politiche per le persone a rischio di esclusione sociale;

VISTA la Deliberazione di Assemblea SDS n. 6 del 26.02.2020 con la quale si approva il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

VISTA la Delibera di Assemblea SdS n. 2 del 21 febbraio 2022 con la quale si approva il Piano Operativo Annuale 2022;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.E. SdS n. 26 del 23.06.2021, con la quale vengono modificati, alla luce della gestione diretta da parte del Consorzio SDS, l'Organigramma e il Regolamento di Organizzazione del Consorzio;

VISTA la Delibera di Giunta Esecutiva n. 4 del 04.04.2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità della SdS Pratese;

VISTA la Delibera di Assemblea SdS n. 41 del 23/12/2022 "Approvazione del Bilancio economico preventivo 2023/2024/2025";

VISTA la deliberazione di Assemblea dei Soci SDS n. 42 del 23/12/2022 "Budget 2023 per la gestione dei servizi socio assistenziali e socio sanitari. Approvazione.";

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017 "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*", in particolare l'art. 34 "Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disabilità";

VISTO il Piano Sociale Sanitario Integrato Regionale 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 9 ottobre 2019, n.73, in particolare il Focus 2 "*Dedicato alle persone con disabilità*";

VISTA la DGRT n. 1449 del 19 dicembre 2017, in particolare l'Allegato A, che definisce un modello sperimentale regionale di presa in carico della persona con disabilità, da attuare attraverso il Progetto di vita e l'introduzione dello strumento organizzativo-gestionale denominato budget di salute;

TENUTO CONTO che:

- sono attive, in proroga per l'anno 2022, nella ZD/SdS Pratese n. 9 convenzioni per servizi semiresidenziali rivolti a persone con disabilità erogati dai seguenti fornitori: Cooperativa Unitaria Invalidi (C.U.I), Il Girasole s.c.s., Margherita s.c.s., New Naif s.c.s., Tarta-Ruga s.c.s., Kepos s.c.s., Fondazione Opera Santa Rita da Cascia ETS (Il Coderino), A.N.F.F.A.S. Prato (Le Rondini), Opera Assistenza Malati Impediti (O.A.M.I. Laboratorio Itaca);
- n. 5 delle 9 suddette convenzioni sono di tipo socio assistenziale con rette 100% di parte sociale, in particolare quelle sottoscritte a suo tempo dalla ex Azienda USL 4 di Prato con Cooperativa Unitaria Invalidi (C.U.I), Il Girasole s.c.s., Margherita s.c.s., New Naif s.c.s., Tarta-Ruga s.c.s.;
- n. 4 delle 9 suddette convenzioni sono di tipo socio-sanitario con retta suddivisa in 60% di parte sociale e 40% di parte sanitaria, in particolare quelle sottoscritte dalla Azienda USL Toscana centro e dalla SdS Area Pratese con Kepos s.c.s., Fondazione Opera Santa Rita da Cascia ETS (Il Coderino), A.N.F.F.A.S. Prato (Le Rondini), Opera Assistenza Malati Impediti (O.A.M.I. Laboratorio Itaca);

PRESO ATTO che il DPCM 12 gennaio 2017 "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*" stabilisce all'art. 34 che i trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità a persone non autosufficienti con disabilità fisiche psichiche e sensoriali stabilizzate in laboratori e

centri occupazionali, devono prevedere una quota a carico del Servizio Sanitario Nazionale fino al 70% della tariffa giornaliera;

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Direttore Generale della Azienda USL Toscana centro n. 27 del 10/01/2022 con la quale si stabiliva che il percorso di rinegoziazione delle quote sanitarie andasse nella direzione di una progressiva applicazione delle quote percentuali previste dai LEA di cui al DPCM 12 gennaio 2017;

VALUTATA pertanto l'opportunità di iniziare un percorso di progressivo allineamento alle disposizioni del DPCM 12 gennaio 2017 (LEA) dei servizi semiresidenziali a favore delle persone con disabilità residenti nell'ambito territoriale pratese, la Direzione della ZD/SdS Area Pratese ha avviato, col supporto della SOSD Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Prato e Pistoia della Az. Usl Tc, un percorso di trattativa con i Gestori delle strutture semiresidenziali sopracitati con l'obiettivo di riorganizzare l'offerta distrettuale al fine di superare il modello esclusivamente socio-assistenziale e giungere al rinnovo delle convenzioni introducendo servizi semiresidenziali sociosanitari graduati su tre livelli di assistenza sanitaria (base, media, elevata) adeguati alle necessità degli assistiti inseriti nella struttura;

PRESO ATTO del percorso conclusosi col tavolo di trattativa del 4 novembre 2022 con il quale si è giunti a definire una nuova proposta assistenziale di tipo sociosanitario per le strutture semiresidenziali, che erogano servizi a favore delle persone con disabilità nella ZD/SdS Pratese, così articolata:

- Livello di Assistenza Base: 95% quota sociale e 5% quota sanitaria
- Livello di Assistenza Media: 75% quota sociale e 25% quota sanitaria
- Livello di Assistenza Elevata: 45% quota sociale e 55% quota sanitaria

PRESO ATTO altresì che i Gestori delle strutture semiresidenziali mettono già a disposizione una dotazione organica con monte ore annuo in media superiore al 5% rispetto ai parametri previsti dal Regolamento Regione Toscana n. 2/R del 09/01/2018 e che hanno dato la disponibilità ad offrire anche un servizio di assistenza infermieristica e di consulenza psicologica, come di seguito specificato:

- Livello di Assistenza Base: infermiere in libera professione per n. 96 ore annue;
- Livello di Assistenza Media: infermiere in libera professione per n. 240 ore annue;
- Livello di Assistenza Elevata: infermiere in libera professione per n. 300 ore annue, psicologo in libera professione per n. 100 ore annue;

CONSIDERATO che l'Azienda USL Toscana Centro e la SdS Area Pratese:

- valutano necessario, in relazione alle esigenze sociosanitarie emerse dalla programmazione territoriale di riferimento, avvalersi delle suddette strutture semiresidenziali per persone con disabilità, in attuazione dei Progetti di Assistenza Personalizzati (PAP) o Progetti di Vita predisposti in favore delle persone accolte;
- ritengono, in prima e graduale applicazione di quanto previsto dal DPCM 12 gennaio 2017 di suddividere la retta complessiva di ospitalità in una quota sociale a carico dei bilanci dei Comuni aderenti alla SdS Area Pratese, con la possibilità di prevedere forme di compartecipazione a carico dell'assistito, e in una quota sanitaria a carico della Azienda USL Toscana centro;

DATO ATTO che la retta giornaliera è così determinata:

- Livello di Assistenza Base: la retta (pro capite pro die) di riferimento per i servizi di cui all'accordo contrattuale è pari ad € 52,25 (oltre IVA, se dovuta), con la seguente suddivisione:

- Quota sociale di € 49,64 (oltre IVA, se dovuta), a carico dei bilanci dei Comuni aderenti alla SdS Area Pratese, con eventuale compartecipazione dell'utente, se prevista, nella misura indicata nell'impegnativa e nelle eventuali successive comunicazioni di aggiornamento.
- Quota sanitaria di € 2,61 (oltre IVA se dovuta) a carico dell'AUSL Toscana centro.
- Livello di Assistenza Media: la retta (pro capite pro die) di riferimento per i servizi di cui all'accordo contrattuale è pari ad € 60,00 (oltre IVA, se dovuta) con la seguente suddivisione:
 - Quota sociale di € 45,00 (oltre IVA, se dovuta), a carico dei bilanci dei Comuni aderenti alla SdS Area Pratese, con eventuale compartecipazione dell'utente, se prevista, nella misura indicata nell'impegnativa e nelle eventuali successive comunicazioni di aggiornamento.
 - Quota sanitaria di € 15,00 (oltre IVA se dovuta) a carico dell'AUSL Toscana centro.
- Livello di Assistenza Elevata: la retta (pro capite pro die) di riferimento per i servizi di cui all'accordo contrattuale è pari ad € 77,50 (oltre IVA, se dovuta) con la seguente suddivisione:
 - Quota sociale di € 34,87 (oltre IVA, se dovuta), a carico dei bilanci dei Comuni aderenti alla SdS Area Pratese, con eventuale compartecipazione dell'utente, se prevista, nella misura indicata nell'impegnativa e nelle eventuali successive comunicazioni di aggiornamento.
 - Quota sanitaria di € 42,63 (oltre IVA se dovuta) a carico dell'AUSL Toscana centro.
- Remunerazione della giornata di assenza: per ogni giorno di assenza per ricovero ospedaliero o assenze per motivi familiari (no periodi di vacanza) o malattia non superiore a 30 giorni consecutivi (di calendario) non si procederà all'erogazione di quota sanitaria e verrà riconosciuta alla struttura semiresidenziale, a titolo di quota sociale, la somma forfettaria di € 30,00 giornalieri (escluso IVA se dovuta), ferma restando la compartecipazione dell'utente se uguale o inferiore a tale importo.

DATO ATTO che l'ammissione degli ospiti presso le strutture semiresidenziali è disposta dalla U.F. Servizio di Assistenza Sociale della ZD Pratese previa valutazione e definizione del Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP) o del Progetto di Vita da parte della Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità (UVMD) e successiva autorizzazione da parte delle competenti strutture amministrative dell'Azienda USL Toscana centro e della SdS Area Pratese;

VISTO lo schema di accordo contrattuale redatto ed elaborato dalla SOSD Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Prato e Pistoia in raccordo e confronto con i gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità della ZD Pratese, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

TENUTO CONTO che le strutture con le quali si è andati a sottoscrivere il presente accordo contrattuale sono le seguenti:

- Struttura semiresidenziale per persone con disabilità gestita da Cooperativa Unitaria Invalidi (C.U.I) – Società Cooperativa Sociale;
- Struttura semiresidenziale per persone con disabilità gestita da Il Girasole – Società Cooperativa Sociale;
- Struttura semiresidenziale per persone con disabilità gestita da Margherita – Società Cooperativa Sociale;
- Struttura semiresidenziale per persone con disabilità gestita da New Naif – Società Cooperativa Sociale;
- Struttura semiresidenziale per persone con disabilità gestita da Tarta-Ruga – Società Cooperativa Sociale;
- Struttura semiresidenziale per persone con disabilità gestita da Kepos – Società Cooperativa Sociale;
- Struttura semiresidenziale per persone con disabilità gestita da Fondazione Opera Santa Rita da Cascia ETS denominata "Il Coderino";

- Struttura semiresidenziale per persone con disabilità gestita da Associazione A.N.F.F.A.S. Prato denominata “Le Rondini”;
- Struttura semiresidenziale per persone con disabilità gestita da Opera Assistenza Malati Impediti (O.A.M.I.) denominata “Laboratorio Itaca”;

VISTA la disponibilità delle strutture suddette a stipulare la nuova convenzione secondo lo schema (Allegato A) di durata triennale e con decorrenza dal 01/01/2023, alle condizioni economiche riportate nel prospetto di seguito indicato:

Nuove rette e previsione costi (245 giornate annue – IVA esclusa)					
STRUTTURA	RETTA ADEGUATA	NUOVA QUOTA	NUOVA QUOTA	Previsione Spesa SOC	Previsione Spesa SAN
SEMIRESIDENZIALE	COMPLESSIVA	SOCIALE	SANITARIA	Anno 2023 (max 245 giorni)	Anno 2023 (max 245 giorni)
KEPOS (45% soc / 55% san)	77,50 €	34,87 €	42,63 €	102.532,50 €	125.317,50 €
IL CODERINO (45% soc / 55% san)	77,50 €	34,87 €	42,63 €	102.532,50 €	125.317,50 €
LE RONDINI (45% soc / 55% san)	77,50 €	34,87 €	42,63 €	102.532,50 €	125.317,50 €
LAB. ITACA (45% soc / 55% san)	77,50 €	34,87 €	42,63 €	102.532,50 €	125.317,50 €
CUI (75% soc / 25% san) <i>40 posti</i>	60,00 €	45,00 €	15,00 €	441.000,00 €	147.000,00 €
CUI (95% soc / 5% san) <i>20 posti</i>	52,25 €	49,64 €	2,61 €	243.223,75 €	12.801,25 €
MARGHERITA (95% soc / 5% san)	52,25 €	49,64 €	2,61 €	486.447,50 €	25.602,50 €
NEW NAIF (95% soc / 5% san)	52,25 €	49,64 €	2,61 €	218.901,38 €	11.521,13 €
IL GIRASOLE (95% soc / 5% san)	52,25 €	49,64 €	2,61 €	182.417,81 €	9.600,94 €
TARTA-RUGA (95% soc / 5% san)	52,25 €	49,64 €	2,61 €	206.740,19 €	10.881,06 €
Totale costo 100% presenze con utenti attuali				2.188.860,63 €	718.676,88 €
Totale costo 90% presenze con utenti attuali				1.969.974,56 €	646.809,19 €

ACQUISITA la documentazione delle strutture semiresidenziali relativa alle autorizzazioni al funzionamento e all’accreditamento istituzionale, secondo la normativa sopra richiamata, conservata agli atti d’ufficio;

DATO ATTO che il costo annuo contrattuale derivante dall’adozione del presente provvedimento è come di seguito specificato, stimando una frequenza media di ciascun frequentante per 245 giorni all’anno:

- Anno 2023:
 - Quote sanitarie semiresidenziali da privati: € 646.809,19
 - Quote sociali semiresidenziali da privati: € 1.969.974,56
- Anno 2024:

- Quote sanitarie semiresidenziali da privati: € 646.809,19
- Quote sociali semiresidenziali da privati: € 1.969.974,56
- Anno 2025:
 - Quote sanitarie semiresidenziali da privati: € 646.809,19
 - Quote sociali semiresidenziali da privati: € 1.969.974,56

DATO ATTO altresì che tali importi sono stimati sulla occupazione 2022 dei posti autorizzati relativamente ai soli residenti nella ZD/SdS Pratese e che non è la piena occupazione, quindi, non è da considerarsi come tetto massimo di spesa annuale;

CONSIDERATO che

1. il fabbisogno annuale di parte sanitaria per ogni esercizio economico sarà coperto come di seguito specificato:
 - € 245.102,90 già iscritti nei bilanci precedenti (costo dei contratti vigenti);
 - € 401.706,29 (che è il maggior costo stimato per ogni esercizio) sarà coperto attingendo dal FSR indistinto della Azienda Usl Toscana centro;
2. il fabbisogno annuale di parte sociale sarà a carico dei bilanci dei Comuni dell'area pratese aderenti alla SdS;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30/01/2019 avente ad oggetto *“Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni”* ed in particolare l'allegato D denominato *“Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679”*;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 1570 del 30/12/2022 avente ad oggetto *“Approvazione schema di convenzione fra l'Azienda USL Toscana centro, la Società della Salute Area Pratese e i Gestori delle Strutture Semiresidenziali per persone con disabilità nell'ambito territoriale della Zona Distretto Pratese - decorrenza dal 01/01/2023 al 31/12/2025-”* con la quale è stata autorizzata la stipula delle nuove convenzioni con le strutture semiresidenziali per il triennio 2023-2025;

RITENUTO opportuno delegare, ora per allora, la dott.ssa Lorena Paganelli, in qualità di Direttore della SdS Area Pratese, alla stipula dei suddetti accordi contrattuali con i singoli gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità (Allegato A) ed alla sottoscrizione dell'atto di nomina a responsabile del trattamento dati (Allegato B);

RILEVATO altresì che:

- lo schema di accordo contrattuale (Allegato A), oggetto del presente provvedimento, produce effetti con decorrenza dal 01/01/2023 al 31/12/2025 indipendentemente dalla data effettiva di sottoscrizione per un periodo complessivo di 36 mesi;
- alla scadenza dei 36 mesi, dopo verifica da parte delle UF Servizio di Assistenza Sociale della ZD Pratese dell'attività svolta ed a seguito di accordo espresso tra le parti, è possibile procedere al rinnovo del contratto, rilevato il fabbisogno e nel rispetto delle normative in quel momento vigenti per la scelta del contraente, per ulteriori tre anni;
- ogni variazione al contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali disposizioni normative emanate a livello nazionale e regionale in materia;

TENUTO CONTO che sono stati individuati, per conto dell'Azienda USL Toscana centro e della SdS, quali responsabili del presente accordo contrattuale:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi L. 241/1990 e ss.mm.ii. nella figura del Direttore SOSD Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Prato e Pistoia, dott.ssa Cristina Maggini;
- il Responsabile della Gestione Amministrativa nella figura del Direttore SOSD Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Prato e Pistoia, dott.ssa Cristina Maggini o suo delegato;
- il Responsabile della Gestione Socio-Sanitaria del Contratto nella figura del Responsabile della U.F. Servizio di Assistenza Sociale della ZD Pratese, dott.ssa Lisa Lupetti;

RITENUTO OPPORTUNO dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di legge essendo servizi essenziali previsti nei L.E.A, ai sensi dell'art. 34 del D.P.C.M 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

VISTA la Delibera di Giunta Esecutiva n. 4 del 04.04.2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità della SdS Pratese;

VISTO l'art. 8 "Funzioni dell'Assemblea" dello Statuto consortile;

VISTO l'art. 9 della Convenzione consortile "Organi Consortili";

VISTO l'art. 10 "Deliberazioni dell'Assemblea" dello Statuto consortile inerente le modalità ed i quorum necessari per la validità delle deliberazioni della Assemblea;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso rispettivamente dal Direttore della SdS Pratese e dal Dirigente dell'Ufficio Ragioneria della SdS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) **di approvare** le premesse del presente atto;
- 2) **di approvare** lo schema di accordo contrattuale fra l'Azienda USL Toscana centro, la Società della Salute Area Pratese ed i gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità della ZD Pratese per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per l'erogazione di prestazioni socio-educative e di assistenza sanitaria di tipo semiresidenziale a favore di persone con disabilità (Allegato A), quale sua parte integrante e sostanziale;
- 3) **di dare atto** che le strutture semiresidenziali con le quali si andrà a sottoscrivere il presente atto sono le seguenti:
 - Struttura semiresidenziale per persone con disabilità gestita da Cooperativa Unitaria Invalidi (C.U.I) – Società Cooperativa Sociale;
 - Struttura semiresidenziale per persone con disabilità gestita da Il Girasole – Società Cooperativa Sociale;
 - Struttura semiresidenziale per persone con disabilità gestita da Margherita – Società Cooperativa Sociale;
 - Struttura semiresidenziale per persone con disabilità gestita da New Naif – Società Cooperativa Sociale;

- Struttura semiresidenziale per persone con disabilità gestita da Tarta-Ruga – Società Cooperativa Sociale;
 - Struttura semiresidenziale per persone con disabilità gestita da Kepos – Società Cooperativa Sociale;
 - Struttura semiresidenziale per persone con disabilità gestita da Fondazione Opera Santa Rita da Cascia ETS denominata “Il Coderino”;
 - Struttura semiresidenziale per persone con disabilità gestita da Associazione A.N.F.F.A.S. Prato denominata “Le Rondini”;
 - Struttura semiresidenziale per persone con disabilità gestita da Opera Assistenza Malati Impediti (O.A.M.I.) denominata “Laboratorio Itaca”;
- 4) **di individuare**, per conto dell’Azienda USL Toscana centro e per conto della SdS, i seguenti responsabili dell’accordo contrattuale:
- il Responsabile del Procedimento ai sensi L. 241/1990 e ss.mm.ii. nella figura del Direttore SOSD Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Prato e Pistoia, dott.ssa Cristina Maggini;
 - il Responsabile della Gestione Amministrativa nella figura del Direttore SOSD Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Prato e Pistoia, dott.ssa Cristina Maggini o suo delegato;
 - il Responsabile della Gestione Socio-Sanitaria del Contratto nella figura del Responsabile della U.F. Servizio di Assistenza Sociale della ZD Pratese, dott.ssa Lisa Lupetti;
- 5) **di approvare**, quale parte integrante e sostanziale dell’accordo contrattuale, l’Allegato B alla presente deliberazione;
- 6) **di delegare**, ora per allora, la dott.ssa Lorena Paganelli, in qualità di Direttore della SdS Area Pratese, alla stipula dei suddetti accordi contrattuali con i singoli gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità (Allegato A) ed alla sottoscrizione dell’atto di nomina a responsabile del trattamento dati (Allegato B);
- 7) **di stabilire** che, successivamente all’approvazione del presente atto, il Direttore della SdS procederà al compimento di tutti gli atti necessari all’applicazione della Convenzione;
- 8) **di dare atto** che:
- il fabbisogno annuale di parte sanitaria per ogni esercizio economico sarà coperto come di seguito specificato:
 - € 245.102,90 già iscritti nei bilanci precedenti (costo dei contratti vigenti);
 - € 401.706,29 (che è il maggior costo stimato per ogni esercizio) sarà coperto attingendo dal FSR indistinto della Azienda UsI Toscana centro;
 - il fabbisogno annuale di parte sociale sarà a carico dei bilanci dei Comuni dell’area pratese aderenti alla SdS;
- 9) **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di legge;
- 10) **di trasmettere** copia del presente atto agli Enti aderenti al Consorzio e ai membri del Collegio Sindacale;
- 11) **di dare** pubblicità al presente Provvedimento mediante pubblicazione all’Albo on line del Consorzio per la durata di giorni 15 consecutivi.

ALLEGATO A

Repertorio Atti n. _____ del _____

ACCORDO CONTRATTUALE FRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, LA SOCIETÀ DELLA SALUTE AREA PRATESE E _____ PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-EDUCATIVE E DI ASSISTENZA SANITARIA DI TIPO SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ. PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2025.

L'anno duemilaventitre (2023) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta,

TRA

- l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, nella persona della Dott.ssa Cristina Maggini non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della S.O.S.D. Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Prato e Pistoia, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. _____ del ____/____/____;
- la Società della Salute Area Pratese, di seguito denominata "SdS", Codice Fiscale 01975410976, con sede legale in Prato, Via Roma, 101, nella persona della Dott.ssa Lorena Paganelli non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SdS, domiciliato per la carica presso la sede della SdS;

E

_____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA _____ con sede legale in _____, Via _____ n. _____ nella persona del proprio rappresentante legale _____, nato/a a _____ (____) il _____ domiciliato per la carica presso la sede della _____, quale soggetto proprietario e gestore del Centro Semiresidenziale _____, ubicato in _____ (____) Via _____ n. _____, nel prosieguo semplicemente indicato come "Struttura semiresidenziale"; *il medesimo dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, che non si trova in nessuna condizione di incompatibilità e conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 4 della legge n. 412/91, e della legge n. 662/96, e successive modificazioni;*

VISTO

il Decreto Lgs. n. 502 del 30/12/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23/10/1992, n. 421" e success. modif. e integr.;

la Legge n. 328 dell'8/11/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

il D.P.C.M. 14/02/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";

il D.P.C.M. 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza";

la deliberazione G.R.T. n. 504 del 15/05/2017 di recepimento del D.P.C.M. 12/01/2017;

la L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e success. modif. e integr;

la L.R.T. n. 41 del 24/02/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e success. modif. e integr.;

la L.R.T. n. 66 del 18/12/2008 istitutiva del Fondo per la Non Autosufficienza;

la L.R.T. n. 82 del 28/12/2009 “Accreditamento dei servizi alla persona” e success. modif. e integr; il Regolamento di attuazione dell’art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, approvato con deliberazione della G.R.T. n. 1521 del 27/12/2017 (emanato con D.P.G.R. 9/01/2018 n. 2/R) e s.m.i.;

la L.R.T. n. 1 del 03-01-2020 “Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r 82/2009”;

il Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2020, n. 86/R. Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”;

la deliberazione G.R.T. n. 245 del 15/03/2021 “Articolo 3, commi 5 e 6 della l.r. 82/2009: approvazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accREDITamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti”;

la Delibera n.1239 del 22-11-2021. Modifica della deliberazione GRT n. 245 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto: “Articolo 3, commi 5 e 6 della l.r. 82/2009: approvazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l’assistenza domiciliare ai fini dell’accREDITamento e degli indicatori per la verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti”.

il Piano Sociale Sanitario Integrato Regionale 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 9/10/2019, n.73, in particolare il FOCUS 2 “Dedicato alle persone con disabilità”;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo “GDPR”;

l’art. 28, primo comma, del Regolamento 2016/679/UE recante “regolamento del parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, che prevede “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”;

l’art. 32, primo comma, del predetto Regolamento europeo, il quale stabilisce che “il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio”;

il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come aggiornato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n° 179 del 30/01/2019 “Sistema aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni;

la delibera del Direttore Generale n.308 del 21/02/2019 con la quale è stata approvata la bozza di Convenzione per la gestione in forma diretta da parte della SdS Area Pratese delle attività socioassistenziali e di quelle sociosanitarie afferenti alle aree della disabilità e della non autosufficienza ai sensi dell’art.71 bis, comma3, lettera c) e d) L.R. 40/2005 e s.m.i.;

la Delibera di Assemblea SDS n. 33 del 25 ottobre 2021 in cui si dà atto che a far data dal primo gennaio 2022 la gestione amministrativa dei servizi socio assistenziali afferenti a tutti i Comuni dell’Area Pratese, compreso il Comune di Prato, saranno svolti con modalità di gestione diretta da parte della SdS, sia dal punto di vista della gestione e organizzazione delle risorse economiche che dell’approntamento degli atti;

la Delibera di Assemblea dei Soci della SdS Area Pratese n. 23 del 18 maggio 2021 ad oggetto: “Regolamento dei servizi, prestazioni e interventi socio-assistenziali, socio-sanitari e di promozione sociale della società della salute Area Pratese: parte generale; All. A1 “*regolamento per l’erogazione di interventi economici di integrazione al reddito*”; All. A2 “*regolamento per la domiciliarità*”; All. A3 “*regolamento per la residenzialità*”.

la Delibera della Giunta Esecutiva della SdS Area Pratese n. 32 del 20.12.2021 “Determinazione per l’anno 2022 degli importi, parametri e soglie per l’accesso e la compartecipazione ai servizi, prestazioni e interventi di cui al Regolamento dei servizi, prestazioni e interventi socio- assistenziali, socio-sanitari e di promozione sociale: Parte generale; Allegato 1 Regolamento per l’erogazione di interventi economici di integrazione al reddito; Allegato 2 Regolamento per la domiciliarità; Allegato 3 Regolamento per la residenzialità”;

PREMESSO CHE

il presente accordo contrattuale si colloca nell’ambito della programmazione regionale dell’assistenza alle persone con disabilità, nel rispetto delle risorse disponibili e della programmazione aziendale e zonale di cui al capo III della L.R. n. 40/2005 e success. modif. e integr.;

l’Azienda è competente in materia di erogazione di prestazioni socio-sanitarie e si assume i relativi oneri;

per l’area territoriale pratese la SdS è competente per le prestazioni socio-assistenziali, ai sensi della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e success. modif. e integr.;

la Struttura semiresidenziale _____ è stata autorizzata al funzionamento da _____ con atto n. _____ del _____ ai sensi della normativa regionale vigente e la stessa risulta accreditata ai sensi della L.R. 82/2009 e smi con decreto della Regione Toscana n. _____ del _____ a seguito di istanza telematica presentata dal soggetto gestore;

il soggetto gestore della Struttura semiresidenziale sotto la propria responsabilità dichiara che:

- la Struttura semiresidenziale è in possesso dei requisiti previsti dall’accreditamento per l’erogazione di prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

- non gli è stata inflitta alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs 231/2001 che impediscono di contrattare con gli Enti Pubblici;
- si impegna a rispettare le disposizioni stabilite nella legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/1999;
- il Regolamento interno della Struttura semiresidenziale recepisce tutte le indicazioni previste nel Regolamento di attuazione dell’art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, approvato con deliberazione della G.R.T. n. 1521 del 27/12/2017, relative ai requisiti di idoneità al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e/o adulti inabili, e alla L.R. n. 82 del 28.12.2009 e conseguente regolamento di attuazione e tutte le eventuali ulteriori indicazioni previste da normative in vigore nel periodo di validità della presente convenzione;
- la capacità attuale della Struttura semiresidenziale, prevista nell’autorizzazione è di n. _____ posti di servizio semiresidenziale per persone con disabilità (adulti ambosessi).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO

1.1. Richiamo validità premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

1.2. Utilizzo posti

L’Azienda e la SdS utilizzano i posti della Struttura semiresidenziale nell’ambito dei posti autorizzati e accreditati e secondo le disponibilità e nei limiti del budget annualmente assegnato per l’erogazione dei servizi socio-sanitari semiresidenziali alle persone con disabilità.

1.3. Prestazioni, tipologia modulare, utenza.

1. L’Azienda e la SdS si avvalgono dei posti autorizzati e accreditati per l’erogazione delle prestazioni sociosanitarie per persone con disabilità, valutati dalla UVMD (Unità di Valutazione Multidisciplinare) zonale secondo le procedure vigenti per l’ammissibilità alle prestazioni oggetto del presente accordo.
2. La Struttura semiresidenziale garantisce le prestazioni di assistenza socio-sanitaria, avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di autorizzazione e accreditamento delle strutture socio-sanitarie.
3. Il gestore della Struttura semiresidenziale, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei Servizi e degli impegni assunti col presente accordo.

ART. 2 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

2.1 Adempimenti generali

1. Il gestore della Struttura semiresidenziale si impegna:
 - a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche in caso di cessione di azienda o ramo d’azienda a terzi;
 - a garantire l’erogazione delle prestazioni assicurando, per il personale preposto, il rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento e degli accordi integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la

tipologia di utenza accolta. Tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della Struttura;

- a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore anche ai fini del DURC (documento unico di regolarità contributiva);

- a garantire la figura di un Responsabile, anche differente dal Legale Rappresentante del soggetto gestore, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente (art. 19 D.P.G.R. 9 gennaio 2018 2/R). A tale Responsabile saranno affidati i compiti di organizzazione e gestione delle attività e di vigilanza degli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli assistiti, formalizzandone l'individuazione al momento della sottoscrizione della presente Convenzione. Il Rappresentante Legale del soggetto gestore, ovvero la persona individuata quale Responsabile della Struttura semiresidenziale, inoltre, rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari e l'assistito e per i competenti servizi sociosanitari che lo hanno in carico;

- a stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) e a darne formale comunicazione all'Azienda e alla SdS;

- a disporre, secondo la normativa vigente, delle polizze obbligatorie contro gli infortuni del personale e/o degli assistiti che possano accadere all'interno della Struttura semiresidenziale e nell'espletamento delle attività socio-sanitarie diurne;

- a comunicare tempestivamente ai competenti servizi invianti i casi di decesso, cessazione volontaria e dimissioni, segnalando l'eventuale disponibilità di posti.

- a garantire alle persone ospitate la massima libertà, compatibilmente con il loro stato di salute e con l'organizzazione della Struttura semiresidenziale, nonché a organizzare la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita delle stesse;

- a favorire la partecipazione degli ospiti alle iniziative sociali, di tempo libero, religiose e culturali attuate nella zona, ovvero alla partecipazione a soggiorni esterni alla Struttura semiresidenziale;

- ad aggiornare il proprio regolamento interno secondo gli indirizzi previsti dalla Regione Toscana e a garantire gli organismi di rappresentanza per la partecipazione e collaborazione degli ospiti e dei loro familiari o di chi ne esercita la tutela giuridica ed eventuali altri organismi di tutela degli ospiti.

2.2 Adempimenti relativi alla documentazione

1. La Struttura semiresidenziale dovrà assicurare agli atti la presenza della seguente documentazione, debitamente aggiornata, prevista dal Regolamento 9 gennaio 2018, 2/R, di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41:

- progetto individualizzato e cartella personale, per ciascuna persona accolta;

- registro delle presenze giornaliero delle persone accolte (secondo modalità anche informatiche in base alle indicazioni dell'Azienda e SdS);

- registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e relative mansioni;

- quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori;

- tabella dietetica degli assistiti;

- registro delle terapie farmacologiche individuali;

- diario delle attività quotidiane e dei laboratori svolti;

- registro degli ausili in dotazione, ove necessari;

- autorizzazione al funzionamento

e infine tutto quanto previsto dal Regolamento 11 agosto 2020 86/R, di attuazione della LR 82/2009.

2.3 Adempimenti per il rispetto della tutela della riservatezza dei dati personali e delle norme di trattamento degli stessi.

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa posta a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Reg. UE 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs n.196/2003 e s.m.i. il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le finalità previste dall'articolo 1 del presente contratto (oggetto) limitatamente al perseguimento degli scopi ivi indicati.
2. Il trattamento dei dati da parte dell'Azienda e della SdS, quali Titolare del trattamento, avverrà nel rispetto del segreto di ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione delle disposizioni normative citate, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati.
3. I dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento di dette finalità.
4. Il trattamento dei dati verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici e l'eventuale elaborazione dei dati per finalità ulteriori quali quelle statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato.
5. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge o di regolamento come disposto dagli articoli 2-sexies e ss. del D.Lgs 196/2003.
6. La Struttura semiresidenziale si impegna e si obbliga a ritenere coperto da riservatezza ogni elemento costitutivo, integrativo, connesso e/o in relazione ai dati personali o particolari che i Titolari del trattamento metteranno a disposizione per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.
7. Con riferimento al trattamento dei dati personali comunicati dai Titolari del trattamento alla Struttura semiresidenziale per l'esecuzione dei compiti previsti nella presente convenzione, questa verrà designata quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679 come da schema di atto di nomina allegato alla presente sub 1.
8. Il trattamento, come meglio specificato nell'atto di nomina, potrà riguardare i dati personali di cui all'art. 4 n. 1 del Reg. UE 2016/679 ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari previsti dall'art. 9, par. 1 del medesimo regolamento.
9. In relazione alla presente convenzione, l'Azienda e la SdS si qualificano quali Titolari del trattamento ai sensi dell'art. 4, n. 7 del Reg. UE 2016/679 e, per quanto di competenza, provvederanno con unico atto (allegato sub 1) alla formale designazione/nomina del Responsabile ai sensi dell'art. 28 Reg. UE citato.
10. In particolare: l'Azienda e la SdS, in qualità di titolari del trattamento, per quanto attiene rispettivamente all'erogazione delle prestazioni di assistenza sociosanitaria diurna, comunicheranno i dati personali necessari al gestore della Struttura semiresidenziale.
11. Referente unico per la verifica e il rispetto del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente Convenzione nonché per il rispetto degli obblighi specificati nell'atto di nomina sarà l'Azienda o la SdS.
12. Le parti si atterranno, altresì, a quanto previsto dalla deliberazione del Direttore Generale n. 250 del 28/02/2020 avente ad oggetto "Sistema Aziendale Privacy: adozione procedura violazione dati" nell'eventualità che avvenga - accidentalmente o in modo illecito - la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

2.4 Orario del servizio

1. La Struttura semiresidenziale si impegna ad offrire il servizio per non meno di 11 mesi l'anno e per una media di 245 giornate di servizio effettivo, la cui distribuzione può avvenire garantendo l'apertura giornaliera dal lunedì al venerdì con l'aggiunta di:
 - aperture straordinarie nella giornata del sabato durante l'anno solare;
 - settimane aggiuntive di apertura durante il mese di agosto.

2. La Struttura semiresidenziale sarà aperta da lunedì a venerdì con chiusura nella giornata di domenica e nei giorni festivi previsti a calendario (più il giorno del Santo Patrono).
3. La Struttura semiresidenziale deve garantire un'apertura giornaliera di almeno 8 ore nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 18:00.
4. Il servizio può essere erogato anche ricorrendo alla frequenza part-time in modalità orizzontale verticale o mista, secondo le necessità degli assistiti e sulla base dei progetti assistenziali personalizzati.
5. È prevista una fascia di flessibilità oraria di 45 minuti dopo l'orario di apertura e prima di quello di chiusura per agevolare l'organizzazione dei servizi di trasporto sociale.

2.5 Organizzazione della vita comunitaria

1. La Struttura semiresidenziale si impegna a:

- realizzare un progetto finalizzato al mantenimento, al recupero, allo sviluppo delle capacità percettive, motorie, cognitive, relazionali, di comunicazione e al conseguimento del massimo grado di autonomia personale e sociale delle persone inserite nel Servizio Semiresidenziale
- promuovere la crescita ed il benessere globale della persona disabile all'interno del centro diurno in continuità con la famiglia; attraverso una proposta progettuale che dovrà contenere un programma finalizzato al mantenimento, al recupero, allo sviluppo delle capacità percettive, motorie, cognitive, relazionali, di comunicazione e al conseguimento del massimo grado di autonomia personale e sociale delle persone disabili
- disciplinare i rapporti tra assistito e Struttura semiresidenziale nel Regolamento e nella Carta dei Servizi, strumenti di comunicazione e trasparenza che la stessa dovrà predisporre coerentemente con i servizi offerti e che dovrà rendere pubblici. La Carta dei Servizi dovrà contenere le azioni previste verso la persona, il gruppo, la famiglia e le modalità di coinvolgimento del tessuto sociale e di gestione del Centro.

2.6 Tipologia di Attività e Dotazione di Personale

1. La Struttura semiresidenziale è autorizzata ai sensi del Regolamento n. 2/R del 09/01/2018 e accreditata ai sensi del Regolamento n. 86/R del 11/08/2020 per l'erogazione delle prestazioni di tipo semiresidenziale in ambito socio-sanitario a favore di adulti ambosessi.
2. Per i posti autorizzati, accreditati e convenzionati che sono oggetto del presente accordo, la Struttura semiresidenziale assicura l'erogazione delle prestazioni secondo i requisiti indicati dalla Regione Toscana e dal presente Accordo parametrando le ore del personale sulla base del numero degli ospiti inseriti.
3. La Struttura semiresidenziale mette a disposizione la seguente dotazione organica in ottemperanza ai parametri previsti dal Regolamento n. 2/R del 09/01/2018 ed in ragione del livello assistenziale garantito. Il monte ore annuo di seguito indicato, calcolato per un target di 20 ospiti, deve essere adeguato al numero degli ospiti accolti:

Livello BASE

- 6468 ore/anno ADB e/o OSS
- 1722 ore/anno EDUCATORE
- 0546 ore/anno ANIMATORE
- 1548 ore/anno RESPONSABILE
- 0096 ore/anno INFERMIERE

Livello MEDIO

- 6468 ore/anno ADB e/o OSS
- 1722 ore/anno EDUCATORE
- 0546 ore/anno ANIMATORE

- 1548 ore/anno RESPONSABILE
- 0240 ore/anno INFERMIERE

Livello ELAVATO

- 6776 ore/anno ADB e/o OSS
- 4920 ore/anno EDUCATORE
- 0546 ore/anno ANIMATORE
- 1548 ore/anno RESPONSABILE
- 0300 ore/anno INFERMIERE
- 0100 ore/anno PSICOLOGO.

4. Il Responsabile della Struttura semiresidenziale svolge, altresì, la funzione di coordinatore degli interventi educativi, terapeutici e di socializzazione. In particolare, svolge, in proprio o delegando ad altro personale qualificato, i seguenti compiti:

- Collegamento con i servizi invianti;
- Raccordo tecnico-organizzativo e socio-sanitario;
- Coordinamento dell'equipe di Struttura;
- Responsabile del regolare svolgimento del servizio;
- Referente Covid-19.

5. Qualora il Referente Covid-19 non coincida con il Responsabile della Struttura, il gestore della Struttura semiresidenziale si impegna a mettere a disposizione tale figura professionale e a comunicarne il nominativo al Servizio di Assistenza Sociale inviante ed al Responsabile amministrativo del contratto.

6. La Struttura semiresidenziale potrà avvalersi di personale volontario e/o del Servizio Civile nazionale e regionale. Ove presente, il personale volontario dovrà essere adeguatamente formato, prima della presa di servizio presso la Struttura.

7. Il gestore della Struttura semiresidenziale dovrà, altresì, garantire adeguata attività di formazione al personale dipendente impiegato, sulla base di necessità di aggiornamento/approfondimento delle competenze tecnico-professionali e nel rispetto dei relativi CCNL di categoria.

8. La Struttura semiresidenziale garantisce, secondo il livello assistenziale di pertinenza, le seguenti attività:

- attività educativa e di animazione;
- assistenza di base e alla persona: attività di cura della persona e quant'altro previsto dall'attività assistenziale
- attività riabilitativa, di mantenimento e occupazionale: (a titolo esemplificativo) acquaticità, psicomotricità, fisioterapia, musicoterapica, teatro, ceramica, decorazione, piccola falegnameria, ortovivaiismo, cucina, attività sportive e ricreative esterne con particolare attenzione alla promozione del benessere e della salute ed alla conoscenza e relazione con la propria comunità di appartenenza.

Inoltre dovranno essere garantite

- le prestazioni alberghiere costituite da: fornitura e somministrazione dei pasti: colazione, pranzo e merenda (compreso eventuale approvvigionamento delle materie prime), con particolare attenzione alle necessità di alimentazione specifica della persona, alle occasioni particolari, alle feste, con onere a carico della famiglia;
- le prestazioni assistenziali, educative e riabilitative con relativa fornitura di materiali e piccole attrezzature per le attività di animazione e socializzazione e delle attività di laboratorio e quant'altro definito nella programmazione annuale;
- Colloqui con familiari o tutori legali a cadenza mensile;

- Verifiche almeno semestrali con operatori del servizio inviante sull'andamento del Progetto Assistenziale Personalizzato o del Progetto di Vita dell'assistito;
- Monitoraggio della terapia farmacologica e dei suoi effetti collaterali, qualora presente.

2.7 Tutela della salute

1. Le persone ospitate nella Struttura semiresidenziale usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale dei servizi sociosanitari.
2. La Struttura semiresidenziale si impegna a dare attuazione agli interventi previsti dal Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP) o dal Progetto di Vita, alle prescrizioni mediche e a mantenere ogni rapporto con i servizi territoriali competenti per assicurare agli assistiti la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione.
3. La Struttura semiresidenziale comunica ai servizi competenti le variazioni più significative dello stato di salute dell'assistito e l'eventuale aggravamento.
4. La Struttura semiresidenziale è tenuta altresì:
 - a) per ciascun assistito, a predisporre e rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico ed educativo da verificare periodicamente;
 - b) in caso di necessità dell'assistito, a contattare il familiare per l'accompagnamento in uscita dell'ospite, o in caso di urgenza a contattare il servizio unico di emergenza 112 (o il 118);
 - c) a curare la somministrazione dei farmaci prescritti all'utente, mediante il supporto infermieristico;
 - d) a seguire, per ciascun assistito, la dieta prescritta dal medico curante, rispettando quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali per la ristorazione assistenziale;
 - e) a garantire, ove necessario, i presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, ecc. con un congruo rispetto delle esigenze effettive, senza alcun onere a carico dell'assistito. Gli ospiti faranno accesso al centro diurno muniti dei propri ausili, fermo restando quanto disposto dalla DGRT 1313 del 29/12/2015, Allegato A) – punto 1;
3. Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella personale dell'assistito.

2.8 Rispetto del D. Lgs. N. 81/2008 in materia di sicurezza

1. La Struttura semiresidenziale garantisce che i locali, i beni e le attrezzature messi a disposizione per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, sono conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza, valutazione del rischio e antincendio.
2. Relativamente alle attività oggetto della presente convenzione la Struttura semiresidenziale è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ad attuare tutti gli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati.
3. La Struttura semiresidenziale è tenuta, altresì, a garantire il rispetto della normativa nazionale e dei protocolli regionali anticontagio previsti per il contrasto alla diffusione della epidemia da Sars-Cov-2 (Covid-19).

ART. 3 – PROCEDURE DI AMMISSIONE E DIMISSIONE

3.1 Accesso preferenziale

1. La Struttura semiresidenziale, autorizzata e accreditata per il numero di posti riportati in premessa mette a disposizione i propri posti autorizzati e accreditati, in via prioritaria a utenti della Zona Distretto/SdS Pratese e, qualora non utilizzati, a utenti di altre Zone Distretto/SSddSS dell'Azienda Toscana Centro e, in subordine, a privati cittadini nei confronti dei quali si applicano le norme della contrattazione tra soggetti privati.
2. Nel caso di posti liberi la Struttura semiresidenziale comunica tempestivamente all'Azienda/SdS tale disponibilità. L'Azienda/SdS si impegna a dare riscontro dell'effettiva

necessità di occupare tali posti nel termine di 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di disponibilità, oltre tale termine la Struttura semiresidenziale è libera di assegnare ad altri enti pubblici tale disponibilità di posti ovvero di occuparli in forma privata.

3.2 Ingresso in struttura

1. L'ammissione di una persona avviene sulla base di un Progetto Assistenziale Personalizzato (P.A.P) o Progetto di Vita, definito dalla competente Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità (UVMD) del territorio di residenza dell'assistito.
2. Per l'ammissione, il soggetto interessato dovrà possedere apposita impegnativa rilasciata dai competenti servizi socio-sanitari nella quale viene indicata la Struttura semiresidenziale, il periodo autorizzato, l'importo della quota sanitaria e l'importo della quota sociale a carico del cittadino e l'eventuale quota di compartecipazione a carico della SdS/Comune.
3. La Struttura semiresidenziale, acquisita la documentazione necessaria (P.A.P., schede e scale previste dalle procedure per la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno debitamente compilate, documentazione sanitaria in caso di bisogni particolari dell'assistito, etc.), accoglie l'ospite dandone comunicazione alla struttura amministrativa territorialmente competente, che ha emesso l'impegnativa, e al Responsabile della U.F. Servizio Assistenza Sociale territoriale o suo delegato, che ha autorizzato l'inserimento, entro un giorno lavorativo dall'inserimento medesimo.
4. Qualora sia richiesto all'utente, o a chi ne esercita la tutela giuridica, la sottoscrizione di un contratto di natura privatistica per regolamentare i rapporti ospite-Struttura, si precisa che tale accordo non può, comunque, risultare contrastante con la presente Convenzione.
5. Con la stipula dell'accordo contrattuale la Struttura semiresidenziale si impegna al rispetto di quanto sopra detto.
6. I servizi amministrativi territorialmente competenti provvedono al rilascio dell'impegnativa tenendo conto del numero di quote massime e del budget aziendale e comunale annuale definito dagli stessi.

3.3 Dimissioni

1. La Struttura semiresidenziale comunica al Responsabile della U.F. Servizio Assistenza Sociale o suo delegato e ai servizi amministrativi territorialmente competenti, l'avvenuta dimissione dell'assistito, anche in caso di recesso volontario, nel termine di 1 giorno lavorativo dalla cessazione delle prestazioni.
2. La dimissione degli assistiti, quando non avvenga per decesso o non sia decisa per diretta volontà dell'interessato o di chi ne esercita la tutela, deve essere concordata con il Responsabile della U.F. Servizio Assistenza Sociale territorialmente competente o suo delegato, il quale provvederà a darne comunicazione alla UVMD coinvolgendo nella decisione di rivalutazione del progetto o l'interessato stesso o il suo tutore legale, in particolare al verificarsi dei seguenti casi:
 - a) nei casi di variazione dello stato di salute dell'assistito certificato da un medico o dall'UVMD che determini la necessità di diversa assistenza;
 - b) per manifesta, grave e perdurante incompatibilità dell'assistito o dei suoi familiari con l'ambiente della Struttura semiresidenziale e/o con gli altri assistiti, comprovata da relazione del Responsabile della Struttura semiresidenziale;
 - c) per accertata morosità nel pagamento del corrispettivo sociale, ove previsto, a carico dell'assistito da oltre 2 mesi, con preliminare presa in carico da parte dei servizi sociali competenti al fine di garantire la continuità assistenziale.

3.4 Soggiorni di vacanza fuori sede

1. Durante l'anno solare, la Struttura semiresidenziale può, su base volontaria e in accordo con i familiari ovvero con chi ne esercita la tutela, organizzare periodi di vacanza fuori dalla sede ordinaria di svolgimento del servizio semiresidenziale, garantendo tutte le misure di sicurezza e di

sorveglianza degli assistiti come se fossero all'interno della Struttura. Ove necessario, la Struttura semiresidenziale si impegna a stipulare apposite assicurazioni per garantire gli ospiti durante il soggiorno estivo.

2. Durante il soggiorno fuori sede, il gestore deve comunque garantire il servizio in sede, con idoneo personale, a quegli ospiti che non partecipano al soggiorno medesimo.

3. L'Azienda/SdS corrisponderà alla Struttura semiresidenziale, per il soggiorno fuori sede, la retta giornaliera pattuita nel presente accordo contrattuale (Art. 4) mentre i maggiori oneri dovuti a tale soggiorno dovranno essere posti a carico degli assistiti partecipanti, concordandone le condizioni con i familiari o tutori legali.

4. L'Azienda/SdS dovrà essere informata preventivamente, mediante PEC, sul periodo della vacanza e sul luogo in cui la stessa si svolgerà.

ART. 4 – IMPORTO RETTA, RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE LIQUIDAZIONE

4.1 Retta giornaliera semiresidenziale

1. Per le prestazioni semiresidenziali di cui alla presente convenzione, la Struttura semiresidenziale riceve un corrispettivo (retta giornaliera) composto da una quota sanitaria a totale carico dell'Azienda e da una quota sociale che, in base al valore dell'attestazione ISEE dell'assistito può essere compartecipata dal Comune di residenza.

2. La retta giornaliera riconosciuta alla Struttura semiresidenziale è stabilita in *Euro* _____ (escluso IVA se dovuta).

3. In caso di assistito inserito con una frequenza part-time di tipo orizzontale (4 ore giornaliere), la Struttura semiresidenziale riceverà il 50% della retta giornaliera pattuita.

4. In caso di isolamento fiduciario o quarantena dell'assistito per disposizione della Azienda Sanitaria a seguito di fenomeni epidemiologici riconosciuti dagli organismi internazionali di ambito sanitario e/o dal Ministero della Salute, la Struttura semiresidenziale può prevedere l'erogazione dell'attività da remoto per la quale sarà corrisposta la retta pattuita, salvo diversa disposizione transitoria prevista dalle normative nazionali e/o regionali.

4.2 Quota sanitaria e quota sociale

1. Il corrispettivo di parte sanitaria è
di *Euro 02,61* giornaliera (escluso IVA se dovuta) per il LIVELLO BASE
di *Euro 15,00* giornaliera (escluso IVA se dovuta) per il LIVELLO INTERMEDIO
di *Euro 42,63* giornaliera (escluso IVA se dovuta) per il LIVELLO ELEVATO.

2. Il corrispettivo di parte sociale è
di *Euro 49,64* giornaliera (escluso IVA se dovuta) per il LIVELLO BASE
di *Euro 45,00* giornaliera (escluso IVA se dovuta) per il LIVELLO INTERMEDIO
di *Euro 34,87* giornaliera (escluso IVA se dovuta) per il LIVELLO ELEVATO.

3. Di norma, la quota sociale è a carico dell'assistito inserito presso la Struttura semiresidenziale, salvo diversa determinazione espressa nell'autorizzazione all'ingresso ai sensi del DPCM 159/2013 ovvero nei regolamenti territorialmente vigenti.

La SdS Pratese stabilisce annualmente le modalità di corresponsione della quota sociale alla Struttura semiresidenziale mediante apposita delibera di Giunta Esecutiva, secondo quanto disposto nella deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 23 del 18/05/2021 "*Regolamento dei servizi, prestazioni e interventi socio-assistenziali, socio-sanitari e di promozione sociale della società della salute area pratese*". Ove previsto, la struttura amministrativa competente per territorio provvederà ad effettuare annualmente un aggiornamento della compartecipazione alla quota sociale da porre a carico della SdS sulla base della attestazione ISEE di tipo socio-sanitario presentata dal beneficiario del servizio semiresidenziale ovvero da altro soggetto avente tutela legale dell'assistito, dandone informativa alla Struttura semiresidenziale e contestualmente all'assistito o ai familiari o al tutore legale.

4. La Struttura semiresidenziale provvederà ad emettere mensilmente a carico dei soggetti tenuti al pagamento in tutto o in parte della quota sociale, regolare fattura relativa alla quota sociale stabilita nella impegnativa.
5. La Struttura semiresidenziale non può prevedere ulteriori oneri a carico dell'utente per le prestazioni di cui al successivo Art. 6.
6. Nella quota sociale non sono compresi i servizi di trasporto e mensa.
7. La Struttura semiresidenziale in nessun caso potrà richiedere anticipazione alcuna all'ospite, né ai tenuti per legge del medesimo, della quota sociale eventualmente dovuta da parte della SdS a titolo di integrazione.
8. Ulteriori eventuali servizi rispetto a quelli standard previsti dall'accreditamento, dovranno essere quantificati ed esplicitati nella Carta dei Servizi della Struttura semiresidenziale e saranno a totale carico degli assistiti.

4.3 Assenze

1. Per ogni giorno di assenza per ricovero ospedaliero o assenze per motivi familiari (no periodi di vacanza) o malattia non superiore a 30 giorni consecutivi (di calendario) non si procederà all'erogazione di quota sanitaria e verrà riconosciuta alla Struttura semiresidenziale, a titolo di quota sociale, la somma forfettaria di € 30,00 giornalieri (escluso IVA se dovuta), ferma restando la compartecipazione dell'utente se uguale o inferiore a tale importo. In caso di frequenza part-time orizzontale di 4 ore giornaliera la quota sociale che verrà corrisposta per la giornata di assenza ammonta ad € 18,00 (escluso IVA se dovuta). Per periodi di assenza non superiori a 30 giorni consecutivi (di calendario) è assicurato il mantenimento del posto.
2. Solo in caso di assenze superiori a 30 giorni consecutivi (di calendario) dovute alle condizioni di salute dell'assistito, potranno essere organizzate attività da remoto remunerate secondo i criteri stabiliti per l'erogazione della retta pattuita. In tutti gli altri casi in cui l'assenza supera i 30 giorni di calendario, l'inserimento sarà considerato sospeso con relativa sospensione della remunerazione del mantenimento del posto.
3. In tal caso la Struttura semiresidenziale è tenuta a comunicare al Responsabile della U.F. Servizio Assistenza Sociale territoriale o suo delegato il motivo di tale assenza prolungata ed eventualmente concordare con essa e con i familiari o il tutore legale dell'assistito il mantenimento del posto oltre i termini con oneri a carico dell'assistito medesimo, oppure l'attivazione delle attività da remoto, ovvero a richiedere la dimissione o una nuova progettualità alla UVMD territoriale.
4. Nel caso in cui l'assenza dalla Struttura semiresidenziale corrisponda alla presenza in regime residenziale temporaneo del medesimo ospite presso comunità o RSA gestita dal medesimo soggetto gestore della Struttura semiresidenziale, tale gestore riceverà il pagamento della sola retta residenziale senza ulteriori corrispettivi per il mantenimento del posto nel semiresidenziale. Al termine dell'inserimento residenziale temporaneo l'assistito riprenderà la frequenza in regime semiresidenziale.

4.4 Modalità di fatturazione e trasmissione della fattura

1. La Struttura semiresidenziale provvede mensilmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, ad inviare i prospetti delle presenze sottoscritti dal Responsabile della Struttura ai sensi del DPR 445/2000 e le fatture proforma ai servizi amministrativi territorialmente competenti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il prospetto riepilogativo delle presenze mensili dovrà contenere i seguenti elementi:
 - Cognome e nome dell'assistito;
 - Comune di residenza anagrafica;
 - Codice fiscale dell'utente rilevato dalla tessera sanitaria,
 - Giorni di effettiva presenza, assenza;
 - Motivazione dell'assenza (ricovero ospedaliero, malattia, motivi di famiglia, etc.);

- Data di ingresso e data delle dimissioni, ove necessario.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) la Struttura semiresidenziale provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SDI). La fattura potrà essere emessa solo dopo la verifica di quanto trasmesso e l'emissione del relativo ordine elettronico di acquisto delle prestazioni attraverso il sistema NSO (nodo smistamento ordini - Decreto MEF 27/12/2019). Qualora queste operazioni non siano svolte come sopra indicato, non potrà esser dato corso al regolare pagamento delle prestazioni.

4. La fattura elettronica relativa a utente residente nell'ambito della Zona Distretto Pratese dovrà essere indirizzata al Codice Univoco d'Ufficio identificativo: C27NVZ. Sarà cura dell'Azienda/SdS comunicare eventuali variazioni ai Codici Univoci d'Ufficio identificativi.

5. La Struttura si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall'Azienda/SdS su tale materia.

6. Eventuali contestazioni da entrambe le parti dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento delle suindicate documentazioni.

7. L'Azienda/SdS provvederà, purché sia stato rispettato dalla Struttura semiresidenziale quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate e corrispondenti alle giornate di effettiva presenza/assenza entro 60 giorni dal ricevimento della fattura allo SDI.

8. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D.Lgs n. 231 del 2002, così come modificato dal D.Lgs 09/11/2012, n. 192 e s.m.i.. I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazione formale trasmessa mediante posta elettronica certificata (PEC).

9. L'Azienda/SdS accetta l'eventuale cessione da parte di soggetto gestore della Struttura semiresidenziale dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.

10. Resta inteso che il soggetto gestore della Struttura semiresidenziale rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda/SdS delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

11. Nel caso di compartecipazione del Comune/SdS al pagamento della quota sociale dell'assistito, sarà emessa all'Azienda/SdS la fattura relativa alla quota sociale, specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza e indicando gli stessi dati ed elementi di cui al precedente punto 2.

12. Entro lo stesso termine, la Struttura semiresidenziale emetterà il documento contabile relativo alla quota sociale a carico dei singoli assistiti. Il documento dovrà indicare il nome dell'assistito le giornate di ospitalità ed assenza. Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata.

4.5 Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni avverrà a seguito di verifica sulla congruità delle giornate fatturate rispetto anche ai progetti personali autorizzati e della regolarità contributiva della Struttura semiresidenziale. In particolare, il pagamento avverrà previo accertamento di:

- corretta esecuzione previo rilascio del parere di congruità del servizio reso rispetto alla progettualità autorizzata dal Responsabile professionale della U.F. Servizio Assistenza Sociale territoriale;
- regolarità contributiva e assicurativa, accertata tramite il D.U.R.C. (L. 266/2002 e smi);
- verifica della corretta applicazione della tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136);
- verifica presenza/assenza di inadempimenti (art. 48bis DPR 602/1973).

2. Le modalità ed i termini di pagamento per le fatture sono quelle stabilite dal D.Lgs 09/11/2012, n. 192. In particolare:

- il termine massimo di pagamento per gli enti del S.S.N. è di 60 giorni dalla data di

- ricevimento della fattura allo SDI;
- dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, sull'importo dovuto decorrono gli interessi moratori.

3. Relativamente agli importi a carico della SdS/Comune, la Struttura semiresidenziale non può chiedere anticipazioni all'assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato o mancato pagamento da parte dell'Azienda/SdS.

4. Eventuali adeguamenti delle rette, anche per adeguamenti ai rinnovi contrattuali del personale (CCNL) e per variazioni ISTAT, dovranno essere definiti previa stipula di appositi accordi tra le parti. Non è ammesso alcun tipo di automatismo.

ART. 5 – ATTIVITA' DI VIGILANZA

1. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

2. I servizi competenti della Azienda/SdS, oltre ad esercitare l'attività di vigilanza secondo quanto stabilito dalla normativa regionale, accedono anche senza preavviso alla Struttura semiresidenziale ed assumono informazioni dirette dal Responsabile, dagli operatori della Struttura, dagli assistiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la Struttura semiresidenziale è tenuta a garantire ed erogare nel rispetto degli atti autorizzativi e di accreditamento. La visita ed eventuali osservazioni sono oggetto di apposito verbale da sottoscrivere secondo le norme vigenti.

ART. 6 – DEBITO INFORMATIVO

1. La Direzione della Struttura semiresidenziale è tenuta ad adempiere agli obblighi informativi richiesti dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana e a collaborare, nelle modalità richieste, con l'Azienda/SdS e gli altri enti locali tenuti per legge alla raccolta dei dati sulle ammissioni e sull'andamento degli inserimenti e della qualità dei servizi erogati.

2. La Struttura semiresidenziale deve comunicare tempestivamente le variazioni intervenute all'Azienda/SdS al fine di procedere all'aggiornamento dell'anagrafe ministeriale e regionale, ove richiesto.

3. La Struttura semiresidenziale può inviare, su richiesta ovvero ogni sei mesi, alla Commissione di Vigilanza competente e/o alla U.F. Servizio Assistenza Sociale territoriale, l'elenco nominativo del personale per qualifica e monte ore lavorate per ciascun mese, l'elenco degli assistiti presenti nel semestre e il totale delle giornate di assistenza registrate, una sintesi riepilogativa del monte ore lavorate per qualifica professionale e delle giornate di frequenza nel periodo.

4. La Struttura semiresidenziale è altresì tenuta a collaborare per la fornitura di dati eventualmente richiesti dall'Agenzia Regionale di Sanità, dal Laboratorio MeS della Scuola Superiore S. Anna di Pisa e/o da organismi del governo clinico regionale (Centro Gestione Rischio Clinico CGRC e Centro Criticità Relazionali CRC) ai fini del monitoraggio della qualità dei servizi offerti dalla Struttura semiresidenziale, nel contesto di specifici progetti regionali in materia.

5. La Struttura semiresidenziale, a partire dalla vigenza del presente contratto, si impegna in particolare a comunicare le variazioni ed aggiornare con cadenza almeno annuale i dati della Struttura presenti nel modello STS11, nonché i dati di attività del modello STS24. In particolare:

a) STS11 dati della struttura – la Struttura semiresidenziale comunica al verificarsi, le variazioni relative alla propria denominazione e partita iva, nonché a legale rappresentante, indirizzo, telefono, e-mail.

b) STS24 flussi di attività - la Struttura semiresidenziale comunica con cadenza almeno annuale i dati relativi a: numero posti, numero utenti, utenti residenti nell'azienda, numero di giornate.

ART. 7 – ATTIVAZIONE SERVIZIO PRENOTAZIONE CUP

1. In virtù della presente Convenzione, nell'ambito del sistema di rete integrato pubblico/privato, la Struttura semiresidenziale può richiedere l'attivazione del Servizio CUP per la prenotazione di visite specialistiche e diagnostica strumentale dell'Azienda USL Toscana Centro, al fine di

integrare la propria offerta di servizi alla cittadinanza, con particolare riguardo alle famiglie di utenti con disabilità;

2. L'Azienda fornisce alla Struttura semiresidenziale interessata i requisiti tecnico-informatici per la sicurezza dei dati trattati, nonché l'attività di formazione necessaria per l'utilizzo del sistema CUP aziendale. A tal fine è necessario che la Struttura semiresidenziale, con oneri a suo carico, sia dotata di un personal computer con accesso alla rete Internet.

I costi della connessione e del personal computer sono a carico della Struttura semiresidenziale che sottoscrive il Protocollo.

L'Azienda si impegna a fornire alla Struttura semiresidenziale ogni eventuale aggiornamento informatico si renda necessario e la relativa attività formativa.

ART. 8 – DURATA

1. Il presente contratto, di durata triennale, indipendentemente dalla data di apposizione delle firme, per espressa volontà delle parti entra in vigore il 01/01/2023 e scade il 31/12/2025 ed è rinnovabile per ulteriore tre anni previo accordo tra le stesse.

2. È esclusa la possibilità di rinnovi taciti, dovendo essere, il rinnovo, sempre subordinato all'esito positivo delle verifiche sull'operato della Struttura semiresidenziale.

3. Durante la vigenza del presente contratto, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento purché ciò consti da appendice al contratto stesso adottata con formale provvedimento. Le parti si impegnano peraltro sin d'ora ad apportare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimento regionale, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività.

ART. 9 - INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

9.1 Inadempienze e penali.

1. Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda/SdS è tenuta a contestare per iscritto tramite posta elettronica certificata (PEC) le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni del gestore della Struttura semiresidenziale dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

2. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda/SdS, il competente Ufficio procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.500,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto al soggetto gestore della Struttura semiresidenziale per le prestazioni rese.

3. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda/SdS a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per il gestore della Struttura semiresidenziale dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

4. L'Azienda/SdS si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

9.2 Sospensione

L'Azienda/SdS si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'Art. 2 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso al gestore della Struttura semiresidenziale un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

9.3 Recesso

1. Qualora il soggetto gestore della Struttura semiresidenziale intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda/SdS tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.

2. L'Azienda/SdS può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di 90 giorni. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Struttura semiresidenziale da parte degli Enti pubblici convenzionati.

9.4 Risoluzione

L'Azienda/SdS può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata di importi rilevanti;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda/SdS, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione ingiustificata dell'attività o non preventivamente concordata con l'Azienda/SdS.

9.5 Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione/accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità addebitabile a responsabilità della Struttura semiresidenziale o del gestore;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 10 - INCOMPATIBILITA'

1. Il soggetto gestore e titolare della Struttura semiresidenziale, si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari, o educatori o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e ss.mm.ii. art.4 co. 7 e L. 662/1996 e ss.mm.ii. art. 1 co. 5 e co. 19.

2. Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. all'Azienda e alla SdS entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. È fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell'Azienda/SdS che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Struttura semiresidenziale.

ART. 11 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il soggetto gestore e titolare della Struttura semiresidenziale è tenuto a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella Struttura, i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda adottato con deliberazione DG n. 1358 del 16/09/2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce "*amministrazione-trasparente > disposizioni generali > atti generali*".

ART. 12 – NORMATIVA E FORO COMPETENTE

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

2. In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Prato.

ART. 13 – RESPONSABILI DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Sono individuati quali responsabili del presente accordo contrattuale:

- il Responsabile Amministrativo del Contratto nella figura del Direttore della SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Prato e Pistoia;
- il Responsabile del Contratto per gli aspetti professionali nella figura del Responsabile della U.F. Servizio di Assistenza Sociale della ZD/SdS Area Pratese o suo delegato;
- per _____: il Responsabile del Contratto nella figura del Legale Rappresentante di _____ o suo delegato.

ART. 14 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

2. L'imposta e le spese inerenti e conseguenti alla sua registrazione nei termini di legge sono interamente a carico della parte che ne avrà richiesto la registrazione stessa.

ART. 15 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Eventuale accordo attuativo: con la sottoscrizione di un eventuale accordo attuativo della presente convenzione, le parti potranno definire specifici aspetti gestionali e procedurali finalizzati ad una migliore realizzazione dei servizi e rapporti.

2. Con la stipula del seguente accordo contrattuale decadono tutte le prassi, gli atti e le disposizioni attualmente vigenti tra le parti, attuate anche in via transitoria, per la gestione della Struttura semiresidenziale.

Allegato alla convenzione:

Modulo di nomina a responsabile esterno del trattamento dati personali e particolari ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679.

per l'Azienda USL Toscana centro – Il Direttore della SOSD Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Prato e Pistoia – Dott.ssa Cristina Maggini (firmato digitalmente)
--

per la Società della Salute Area Pratese – Il Direttore Dott.ssa Lorena Paganelli (firmato digitalmente)

per _____ – Il Legale Rappresentante _____ (firmato digitalmente)
--

Allegato “B”

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

L’anno duemilaventitre (2023) nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale apposta.

TRA

l’Azienda USL Toscana Centro, nella persona della dott.ssa Cristina Maggini in qualità di Direttore della SOSD Servizi Amministrativi per territorio e sociale Prato e Pistoia, domiciliata per la carica presso la sede dell’Azienda sita in Firenze P.zza S.Maria Nuova, 1 50122 (FI), Partita IVA/codice fiscale 06593810481, di seguito anche come “Azienda” o “Titolare del trattamento”;

E

la Società della Salute Area Pratese, Codice Fiscale e Partita 01975410976, con sede legale in Prato, Piazza del Comune n. 2 nella persona della dott.ssa Lorena Paganelli non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SdS, domiciliato per la carica presso la sede della SdS, di seguito anche come “SdS” o “Titolare del trattamento”;

E

- _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA _____ con sede legale in _____, Via _____ n. _____ nella persona del proprio rappresentante legale _____, nato/a a _____ (____) il _____ domiciliato per la carica presso la sede della _____, quale soggetto proprietario e gestore del Centro Semiresidenziale _____, ubicato in _____ (____) Via _____ n. _____, nel prosieguo semplicemente indicata come “Struttura” o “Responsabile”, congiuntamente, tutte, anche come le “Parti”;

Premesso che:

- l’art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (Azienda e SdS) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;

- l’art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza,

capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;

- l'Azienda la SdS e _____ sottoscrivono contestualmente l'accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie semiresidenziali in favore di persone con disabilità presso la struttura semiresidenziale denominata _____ sita in _____, periodo di validità 3 anni dal 01/01/2023 al 31/12/2025;

- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;

- i Titolari hanno affidato alla Struttura lo svolgimento delle attività e delle prestazioni così come definite nella convenzione sopra specificata, che si richiama espressamente, e della quale la presente forma parte integrante e sostanziale;

- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento UE n. 2016/679, i Titolari hanno ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento UE n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;

- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

Tutto quanto sopra premesso

l'Azienda e la SdS, in qualità di Titolari del Trattamento, con la presente

NOMINANO

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito "GDPR"), il Rappresentante Legale di _____ RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui sono Titolare, rispettivamente, l'Azienda e la SdS e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell'esercizio delle attività espletate per conto degli stessi relativamente all'adempimento degli obblighi dedotti nella convenzione citata, affidati dai Titolari al Responsabile.

Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui al citato contratto.

Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto dei Titolari tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;
- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.;

Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti;

Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013¹ che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 5 – Disponibilità e uso dei dati

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:

- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento i Titolari ne facciano richiesta;
- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli "interessati" per finalità diverse da quelle nel presente atto.

Articolo 6 - Cessazione del trattamento

¹

[http://www.uslcentro.toscana.it/attachments/article/525/Codice%20di%20Comportamento%20\(28-06-16\).pdf](http://www.uslcentro.toscana.it/attachments/article/525/Codice%20di%20Comportamento%20(28-06-16).pdf)

Una volta cessati i trattamenti oggetto della Convenzione, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire ai Titolari i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all'esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico dei Titolari e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina

La presente nomina avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con i Titolari sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 8 - Sub-responsabili

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica dei Titolari del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta ai Titolari che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto dei Titolari del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra i Titolari del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti dei Titolari del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione/Contratto.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Il Responsabile, su richiesta, invia ai Titolari del trattamento a mezzo P.E.C. l'elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell'ambito della Convenzione/Contratto.

Articolo 10 – Responsabile della protezione dei Dati

Il Responsabile - ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR - si impegna a nominare e comunicare ai Titolari il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

Articolo 11 - Diritti degli interessati

Premesso che l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dai Titolari, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con i Titolari stessi fornendo loro tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere i Titolari con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare e di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare ai Titolari, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire ai Titolari di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

Articolo 12 - Registro dei trattamenti

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell'art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto dei Titolari, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto dei Titolari;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione dei Titolari e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare i Titolari e nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la

divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile fornisce ai Titolari l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)

Il Responsabile fornirà ai Titolari la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dai Titolari, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati dei Titolari, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dai Titolari mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali dei Titolari e, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonché, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto della Convenzione - i dati personali ricevuti dai Titolari e o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dai Titolari, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;

- collaborare con i Titolari per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso ai Titolari in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione dei Titolari, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare i Titolari per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità ai Titolari che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, i Titolari ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dai Titolari in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dai Titolari (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dai Titolari. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente ai Titolari, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;

- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte dei Titolari.

Articolo 18 – Violazione dei dati

Il Responsabile si impegna a notificare ai Titolari, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC dei Titolari, ogni violazione dei dati personali (data breach) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza ai Titolari al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con i Titolari e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere i Titolari nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.

Articolo 21 - Attività di audit

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione dei Titolari tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate da i Titolari o da altro soggetto da esso incaricato.

Qualora i Titolari rilevassero comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.

Articolo 22 - Ulteriori istruzioni

Il Responsabile comunica tempestivamente ai Titolari qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché i Titolari possano accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente i Titolari delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile

Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni

Il Responsabile si impegna a comunicare ai Titolari l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti ai Titolari, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR.

Articolo 24 – Norme finali e responsabilità

I Titolari, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riservano, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato i Titolari da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse loro derivare a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

Letto, confermato e sottoscritto,

Per l'Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore SOSD Servizi Amministrativi per territorio e sociale Prato e Pistoia

dott.ssa Cristina Maggini

(firmato digitalmente)

Per la Società della Salute Area Pratese

Il Direttore dott.ssa Lorena Paganelli

(firmato digitalmente)

Il Legale Rappresentante di _____

(firmato digitalmente)

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Simone Faggi
(firmato in originale)

IL DIRETTORE
Lorena Paganelli
(firmato in originale)

PUBBLICAZIONE

(Art.124, comma 1°, D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 e art. 10 dello Statuto della SdS)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio il e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il DIRETTORE della SdS Pratese
Dott. ssa Lorena Paganelli
(firmato in originale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo dal _____ al _____

Il DIRETTORE della SdS Pratese
Dott. ssa Lorena Paganelli

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Prato,
L'Ufficio di Segreteria

ESECUTIVITÀ

Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio ai sensi dell'art.134, comma 3° del D. Lgs 18.08.2000 n.267.

Prato,

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

Prato,

Il DIRETTORE della SdS Pratese
Dott. ssa Lorena Paganelli